

IV CIRCOLO DIDATTICO



“ GUGLIELMO MARCONI “

Viale 11 settembre 2001 – 91100 Trapani

tel. 0923 539178 – fax 0923 555047
sito web: www.guglielmomarconi.edu.it
e-mail: tpee00400p@istruzione.it
pec: tpee00400p@pec.istruzione.it

R

egolamento

D
i

D

isciplina

A

lunni

S

cuola

P

rimaria

Anno scolastico 2023–2024

ART. 1

PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Circolo.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno del Circolo.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio di Circolo.

ART. 2

DOVERI DEGLI STUDENTI - SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORAMENTI SANZIONABILI	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI <i>(a seconda della gravità e durata nel tempo)</i>
<p style="text-align: center;">1. Mancanze lievi:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Presentarsi alle lezioni in ritardo;➤ disturbare lo svolgimento delle lezioni;➤ tenere comportamenti non corretti negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.);➤ mancata osservanza delle disposizioni organizzative, tra cui l'utilizzo del diario scolastico.	<ul style="list-style-type: none">➤ ammonizione verbale: è comminata dal docente in forma orale con annotazione sul registro di classe;➤ ammonizione scritta: è comminata dal docente, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. L'ammonizione viene riportata sul registro dell'equipe docente e sul registro di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. In relazione alla gravità del fatto possono essere convocate le famiglie per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione e con il Dirigente

	Scolastico (o un suo collaboratore).
<p>2. Mancanze gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze lievi"; ➤ utilizzare il telefono cellulare in classe e negli ambienti scolastici; ➤ utilizzare apparecchiature di riproduzione audio o video senza l'autorizzazione del personale addetto; ➤ gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica; ➤ comportamenti irrispettosi o offensivi nei confronti delle Istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, delle religioni, del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico; ➤ imbrattare le pareti dei locali e gli arredi in un qualsiasi modo; ➤ rovinare o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione; ➤ comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche; ➤ inosservanza continuativa e reiterata degli impegni di studio individuali e collettivi; ➤ falsificare e/o danneggiare il diario scolastico; ➤ allontanarsi dall'aula o dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ammonizione scritta: da parte dei docenti della classe, riportata nell'Agenda dell'èquipe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione; ➤ nel caso di mancanze ripetute, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. <p>Le mancanze relative all' utilizzo del telefono cellulare o apparecchiature di riproduzione audio o video comportano anche la consegna dell'apparecchiatura all' Ufficio del Dirigente, dove verrà conservata fino al ritiro della stessa da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.</p>
<p>3. Mancanze gravissime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze gravi"; ➤ insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; ➤ sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; ➤ compiere atti di vandalismo su cose, arredi, attrezzature, strutture e su ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola; ➤ compiere atti di violenza su persone; ➤ compiere atti che violano la dignità e il rispetto della persona; ➤ compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; ➤ raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione; ➤ violare le norme di legge amministrative, civili o penali. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.
<p>Le sanzioni dell' ammonizione orale e scritta possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.</p>	
<p>I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è</p>	

consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di "frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo Istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altra scuola e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dalla scuola di provenienza.

ART. 3 PROCEDURA

1. Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (convocazione verbalizzata, lettera a mano).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dai docenti di classe, anche congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) *l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;*
- b) *il rinvio degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.*

Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

2. Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Il Consiglio d' Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell' alunno dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 4 IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.